



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE**

Il Presidente dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice delegato, ha emesso la seguente

SENTENZA

ex art. 70 comma 7 del D.Legisl. n.14/2019, nel procedimento iscritto al n. 297-1/2025 ruolo P.U., relativo al ricorso per l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presentato da:

SARDO VINCENZO, nato a Catania il 12/02/1983 Codice Fiscale: SRDVCN83B12C351N, e **DE FRANCESCO GIUSI CARMELA**, nata a Catania il 15/04/1982, Codice Fiscale: DFRGCR82D55C351E, entrambi residenti in Corso San Vito n. 174 Mascalucia (CT), rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Cormaci, con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi UNES ASP, nella persona del professionista nominato dott. Orazio Lorenzo Barbagallo;

rilevato che il professionista nominato dall'O.C.C. ha proceduto agli adempimenti di cui all'art. 70 del Codice della crisi d'impresa sopra riportato, con le modalità e nei termini ivi indicati;

ritenuto che la proposta riguarda un'esposizione debitoria di derivazione consumeristica (analiticamente rappresentata ed aggiornata nella tabella di cui alla relazione finale) di euro 194.475,91, somma comprensiva dei compensi per l'assistenza legale mentre non vi sono computati i compensi previsti – salve le necessarie determinazioni di questo giudicante – per l'O.C.C.;

rilevato che il nucleo familiare dei ricorrenti è composto dagli stessi e da due figlie minorenni (in atto studentesse) e che il Sardo svolge attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della ditta O. Patanè (come cassiere di supermercato) con un reddito mensile netto ammontante ad € 1.550,00 (oltre ad euro 330,00 mensili quale pensione d'invalidità) mentre la De Francesco svolge attività di lavoro occasionale, come odontotecnica, con un reddito medio mensile di euro 500,00;

rilevato che i ricorrenti sono comproprietari (per il 50% ciascuno) dell'immobile sito in Corso San Vito Mascalucia (CT), foglio 16, Particella 375, Sub 41 (gravato da ipoteca in favore della Unicredit S.p.A., cui è subentrata la

cessionaria Ticino SPV che ha avviato l'azione esecutiva sul cespite), meglio descritto nella relazione particolareggiata, il cui valore complessivo – come stimato dal perito nominato in sede di esecuzione immobiliare - ascende ad euro 69.161,58;

ritenuto che i ricorrenti sono proprietari di due autoveicoli (analiticamente individuati nella relazione particolareggiata) il cui valore di mercato ascende a complessivi € 2.500,00;

ritenuto che le cause del sovraindebitamento risalgono (sulla base di quanto esposto nella relazione del professionista designato dall'O.C.C.) al 2020, anno in cui il Sardo inizia ad accusare l'aggravamento delle patologie congenite (di natura cardiologica) che incidono progressivamente sulle sue capacità di lavoro, tanto da determinarne il licenziamento, alla fine del 2020, venendo poi riconosciuto invalido civile al 75% nel 2021 per essere nuovamente assunto (dalla ditta presso cui lavora in atto) solo alla fine del 2023, epoca in cui anche la De Francesco ha iniziato a svolgere un'attività di lavoro, se pure occasionale, così che, per un significativo periodo, i ricorrenti hanno incontrato serie difficoltà a sostenere la rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa di abitazione nonché per affrontare le spese ordinarie necessarie al mantenimento della famiglia, senza tuttavia fare ricorso al credito in modo poco avveduto;

ritenuto le considerazioni svolte nella relazione in merito alle circostanze determinanti lo stato di sovraindebitamento appaiono condivisibili e supportate da adeguati riscontri probatori (cfr. allegati della relazione) sicché deve reputarsi che tali circostanze abbiano condotto i ricorrenti all'attuale condizione di incapacità di adempire regolarmente a tutte le obbligazioni assunte, in specie il mutuo fondiario stipulato nel 2011, originariamente sostenibile;

ritenuto che le suddette circostanze inducono ad escludere la configurabilità di una colpa grave nella determinazione dell'attuale situazione di sovraindebitamento, in quanto determinata da un fattore esogeno, ossia la perdita del lavoro che costituiva l'unica fonte di reddito della famiglia;

ritenuto che, con la proposta in esame prevede il pagamento al 100% delle spese prededucibili, al 59% del credito privilegiato immobiliare (entro il limite del valore di mercato dell'immobile gravato da ipoteca), al 20% dei crediti tributari e contributivi muniti di privilegio mobiliare ed infine del 3% per tutti i crediti chirografari (ivi compresa la porzione di credito ipotecario non soddisfatta);

ritenuto che la proposta prevede il pagamento complessivo ai creditori di euro 88.979,56, nell'arco temporale di 120 mesi, con un rata mensile media di €

707,49, secondo il seguente piano di ammortamento (come parzialmente modificato a seguito delle osservazioni del Comune di Mascalucia (inserimento debito TARI di € 3.472,00) e della Direzione Provinciale di Catania (inserimento debito € 710,93) nonché prevedendo la degradazione a chirografo della quota di credito ipotecario non capiente vantato dalla TICINO SPV S.r.l., (pari al 41%):

Determinazione della percentuale di soddisfazione proposta per ciascun debito

#	Debito	Creditore	Impositore	Debito residuo	% Stralcio	Abbattimento proposto	Debito residuo proposto	N. rate	Pagamento iniziale	Prima rata	Importo rata mensile media
1	Mutuo Ipotecario immobiliare rep. 53414 racc. 9976 del 14/04/2011 (Chirografario Degradato)	TICINO SPV S.R.L	TICINO SPV S.R.L	€ 49.124,90	97,00 %	€ 47.651,15	€ 1.473,75	108	0	21/07/2026	€ 13,65
2	Mutuo Ipotecario immobiliare rep. 53414 racc. 9976 del 14/04/2011 (Privilegiato Immobiliare)	TICINO SPV S.R.L	TICINO SPV S.R.L	€ 119.816,84	41,00 %	€ 0	€ 70.691,94	108	€ 5.000,00	21/07/2026	€ 636,29
3	Tributi del 27/06/2016 (Privilegiato Mobiliare)	Agenzia delle entrate-Riscossione	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - DIR.PROV.LE DI CATANIA - UFF.TERRITORIALE DI CATANIA	€ 39,22	80,00 %	€ 31,38	€ 7,84	108	€ 0	21/07/2026	€ 0,08
4	Tributi del 25/02/2020 (Privilegiato Mobiliare)	Agenzia delle entrate-Riscossione	COMUNE DI MASCALUCIA UFFICIO TRIBUTI	€ 406,74	80,00 %	€ 325,39	€ 81,35	108	€ 0	21/07/2026	€ 0,79
5	Tributi del 06/02/2024 (Privilegiato Mobiliare)	Agenzia delle entrate-Riscossione	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - DIR.PROV.LE DI CATANIA - UFF. CONTROLLI DI CATANIA	€ 232,50	80,00 %	€ 186,00	€ 46,50	108	€ 0	21/07/2026	€ 0,45
6	Tributi del 16/02/2024 (Privilegiato Mobiliare)	Agenzia delle entrate-Riscossione	CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI CATANIA	€ 479,06	80,00 %	€ 383,25	€ 95,81	108	€ 0	21/07/2026	€ 0,93
7	Aggio del 28/03/2024 (Chirografario)	Agenzia delle Entrate - Catania	Agenzia delle Entrate - Catania	€ 555,57	97,00 %	€ 538,90	€ 16,67	108	€ 0	21/07/2026	€ 0,16
8	Tributi del 28/03/2024 (Privilegiato Mobiliare)	Agenzia delle Entrate - Catania	REGIONE SICILIA - ASS.ECON. DIP FIN. E CRED.SERV. 2 TASSE AUTO	€ 1.004,69	80,00 %	€ 803,75	€ 200,94	108	€ 0	21/07/2026	€ 1,95
9	Tributi del 21/02/2025 (Privilegiato Mobiliare)	Agenzia delle entrate-Riscossione	REGIONE SICILIA - ASS.ECON. DIP FIN. E CRED.SERV. 2 TASSE AUTO	€ 481,85	80,00 %	€ 385,48	€ 96,37	108	€ 0	21/07/2026	€ 0,93
10	Aggio del 21/02/2025 (Chirografario)	Agenzia delle entrate-Riscossione	Agenzia delle entrate-Riscossione	€ 5,88	97,00 %	€ 5,70	€ 0,18	108	€ 0	21/07/2026	€ 0

11	Tributi del 21/02/2025 (Privilegiato Mobiliare)	Agenzia delle entrate-Riscossione	REGIONE SICILIA - ASS.ECON. DIP.FIN.E CRED.SERV. 2 TASSE AUTO	€ 455,18	80,00 %	€ 364,14	€ 91,04	108	€ 0	21/07/2026	€ 0,88
12	Aggio del 21/02/2025 (Chirografario)	Agenzia delle entrate-Riscossione	Agenzia delle entrate-Riscossione	€ 167,04	97,00 %	€ 162,03	€ 5,01	108	€ 0	21/07/2026	€ 0,05
13	Condanne Spese lite Compenso procedura sovraindebitamento del 11/07/2025 (Chirografario Degradato)	Salvatore Cormaci	Salvatore Cormaci	€ 464,40	97,00 %	€ 450,47	€ 13,93	108	€ 0	21/07/2026	€ 0,13
14	Condanne Spese lite Compenso procedura sovraindebitamento del 11/07/2025 (Privilegiato Mobiliare)	Salvatore Cormaci	Salvatore Cormaci	€ 1.032,00	80,00 %	€ 825,60	€ 206,40	108	€ 0	21/07/2026	€ 2,00
15	Tributi cartella n. 29320110004684465- cartella n. 29320250017520534 (Privilegiato Mobiliare)	Agenzia delle Entrate - Catania	Agenzia delle Entrate - Catania	€ 710,93	80,00 %	€ 568,74	€ 142,19	108	€ 0	01/07/2026	€ 1,32
16	Crediti in Prededuzione (Prededuzione)	Banca Sella	Banca Sella	€ 1.200,00		€ 0	€ 1.200,00	120	€ 0	01/07/2025	€ 10,51
17	Tributi Enti locali TARI DAL 2018 AL 2025 (Privilegiato Mobiliare)	Comune di Mascalucia	Comune di Mascalucia	€ 3.472,00	80,00 %	€ 2.777,60	€ 694,40	108	€ 0	01/07/2026	€ 6,43
18	Contributi INPS 044- (Privilegiato Mobiliare)	INPS sede di Catania	INPS sede di Catania	€ 10.630,25	80,00 %	€ 8.504,20	€ 2.126,05	108	€ 0	21/07/2026	€ 20,59
19	Tassa Automobilistica Consultazione n. 72892	REGIONE SICILIA -	REGIONE SICILIA - ASS.ECON. DIP.FIN.E	€ 2.981,62	80,00 %	€ 2.385,30	€ 596,32	108	€ 0	21/07/2026	€ 5,78
	e n. 72893 (Privilegiato Mobiliare)	ASS.ECON. DIP.FIN.E CRED.SERV. 2 TASSE AUTO	CRED.SERV. 2 TASSE AUTO								
20	Tassa Automobilistica VISURA TRIBUTARIA Consultazione n. 72894 del 04/03/2025, n. n. 72895 (Privilegiato Mobiliare)	REGIONE SICILIA - ASS.ECON. DIP.FIN.E CRED.SERV. 2 TASSE AUTO	REGIONE SICILIA - ASS.ECON. DIP.FIN.E CRED.SERV. 2 TASSE AUTO	€ 1.152,16	80,00 %	€ 921,73	€ 230,43	108	€ 0	21/07/2026	€ 2,23
21	Crediti in Prededuzione (Prededuzione)	Salvatore Cormaci	Salvatore Cormaci	€ 3.098,61		€ 0	€ 3.098,61	12	€ 0	01/07/2025	€ 259,62
22	Crediti in Prededuzione (Prededuzione)	UNES – Unione Nazionale per L'Equilibrio Sociale A.P.S Segretariato Sociale del Comune di Catania	UNES – Unione Nazionale per L'Equilibrio Sociale A.P.S Segretariato Sociale del Comune di Catania	€ 7.611,22		€ 0	€ 7.611,22	12	€ 2.500,00	21/07/2025	€ 428,25
Totale				€ 205.122,66		€ 67.270,81	€ 88.726,95				€ 705,15

ritenuto che la proposta prevede il pagamento del compenso dell'O.C.C., quantificato in via provvisoria in € 7.611,22 (al netto degli anticipi già ricevuti e salva la successiva liquidazione ex art. 71 C.I.I.), di cui si prevede l'accantonamento ripartito nelle prime 12 rate mentre è previsto il pagamento della somma di euro 3.068,61 quale compenso per l'assistenza legale, di cui la quota del 75% in prededuzione ed il resto al privilegio mobiliare e di euro 1.200,00 per le spese di gestione del conto corrente della procedura;

rilevato che ha presentato osservazioni la sola creditrice TICINO SPV S.r.l., quale procuratore di YARD CREDIT & ASSET MANAGEMENT S.r.l., lamentando (in sintesi):

l'eccessiva durata del piano, l'incertezza della sua fattibilità economica e l'entità della falcidia prevista (a fronte di un credito pari a euro 119.816,84 in via privilegiata ipotecaria, oltre interessi successivi, ed euro 1.263,08 in via

privilegiata ex art. 2770 c.c.) nonché la mancanza di convenienza economica stante l'esistenza della procedura esecutiva immobiliare che ha attinto l'immobile di proprietà dei ricorrenti;

ritenuto – in primo luogo – che la banca cedente, originaria creditrice, non ha correttamente valutato il merito creditizio degli istanti (secondo le valutazioni dell'O.C.C., non oggetto di contestazione alcuna) il che osta alla proposizione di osservazioni sulla convenienza del piano, ai sensi dell'art. 69 comma 2^a del D.Lgs. 14/2019, come quelle sopra richiamate;

ritenuto che - quanto al profilo concernente la durata del piano di ammortamento – a ben vedere il legislatore non ha previsto alcun limite temporale alla fase esecutiva del piano, occorre procedere ad un ragionevole contemperamento tra la necessità (normativamente tutelata) di assicurare un dignitoso sostentamento dei debitori (che implica una modulazione dell'ammontare e del numero delle rate) e l'esigenza di offrire tutela ai creditori – in base al principio generale di cui all'art. 2740 c.c. - se pur in misura parziale e dilazionata (in presenza dei necessari presupposti di ammissibilità previsti dal C.C.I.) dovendosi considerare – da tale punto di vista – anche l'inevitabile perdita economica conseguente alla durata della procedura;

ritenuto che secondo le considerazioni sviluppate, sia in sede macroeconomica che in ambito dell'Unione Europea in tema di procedure di sovraindebitamento e di “fresh start” (cfr. la proposta di direttiva 22.11.2016 della Commissione U.E.), minori tempi di liberazione dai debiti incidono in modo positivo sia sui consumatori che sugli investitori, in quanto consentono un più rapido riacquisto di un ruolo attivo nei cicli di domanda di beni di consumo o di investimento;

ritenuto, quindi, che tale ragionevole contemperamento può essere individuato - tenendo anche conto della durata media delle procedure esecutive immobiliari presso questo Ufficio - con la previsione di una rateazione di pagamento massima pari a 10 anni, sempre che questa consenta di mantenere la rata mensile entro un ammontare sostenibile in rapporto al reddito medio disponibile del debitore per tutta la fase esecutiva del piano, garantendo ai creditori la massima percentuale di soddisfo rispetto al valore dei beni aggredibili, come si verifica nel caso a mano;

ritenuto, in ogni caso, che con la proposta modificata i ricorrenti prospettano un pagamento complessivo, in favore del creditore ipotecario TICINO SPV, di € 72.418,30 (ivi compreso quanto previsto per la porzione degradata a chirografo), certamente superiore al valore di mercato attuale dell'immobile, stimato in euro

69.161,00, sicchè non ricorre una maggiore convenienza della c.d. alternativa liquidatoria;

ritenuto pertanto che il piano parzialmente modificato è quello riportato nel prospetto consolidamento debiti di cui alla relazione depositata il 16.2.2026 e tale piano appare fattibile – come attestato dall’O.C.C. – posto che l’importo dei pagamenti mensili di cui sopra è compatibile con le esigenze di mantenimento dei ricorrenti, pari ad euro 1.549,00 nonchè con le entrate mensili medie mensili degli stessi, pari ad euro 2.458,92 netti;

ritenuto che, in definitiva, la proposta di piano soddisfa i requisiti di cui agli artt. 68 e 69 del Codice della Crisi e che il gestore ha attestato la veridicità dei dati acquisiti e la completezza della documentazione prodotta mentre non sono emersi atti in frode ai creditori sicchè il piano può essere omologato nei termini sopra precisati;

ritenuto che le rate mensili previste saranno versate mensilmente sul conto corrente intestato alla procedura, con il successivo riparto semestrale in favore dei creditori, a cura dello stesso professionista designato dall’OCC, secondo l’entità e l’ordine preferenziale specificato nella proposta;

ritenuto che l’O.C.C. - nella persona del professionista nominato - dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell’esecuzione del piano e vigilare sull’esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;

rilevato che ai sensi del medesimo art. 71 CCI *“Terminata l’esecuzione, l’OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all’OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”*;

ritenuto che va inibito l’avvio di nuove procedure esecutive nei confronti dei ricorrenti per l’intera durata del piano;

ritenuto che va disposta la trascrizione della presente sentenza a cura dell’OCC.

P. Q. M.
OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCI) ad istanza di Sardo Vincenzo e De Francesco Giusi Carmela, e dispone che gli stessi compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dal professionista nominato dall’OCC, come precisato in motivazione;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura del professionista nominato dall'O.C.C., con riguardo ai beni intestati ai ricorrenti, descritti o richiamati in motivazione;

inibisce l'avvio di nuove procedure esecutive nei confronti dei ricorrenti per l'intera durata del piano;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'O.C.C., entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCI;

DICHIARA

chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI).

Catania, 24 marzo 2026

Il Presidente
dott. Roberto Cordio